



Comune di Arconate
(Provincia di Milano)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 28/02/2014
Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 27/09/2014

08 ottobre 2014

Arconate

Indice

1	PRINCIPI GENERALI.....	3
1.1	TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	3
1.1.1	Premessa	3
1.1.2	Definizioni.....	4
1.1.3	Quadro normativo di riferimento.....	7
1.1.4	Competenze del comune nella prevenzione dell'inquinamento acustico.....	8
1.1.5	Elaborati costitutivi e principi interpretativi	9
1.2	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	9
1.2.1	Finalità	9
1.2.2	Articolazione in zone omogenee	10
1.2.3	Limiti acustici	11
	1.2.3.1 Valori limite differenziali di immissione.....	12
1.2.4	Attività temporanee.....	14
	1.2.4.1 Attività tacitamente autorizzate	16
	1.2.4.2 Cantieri edili.....	16
	1.2.4.3 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e simili	16
	1.2.4.4 Manifestazioni popolari.....	16
	1.2.4.5 Fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici ed affini	17
1.2.5	Zone particolari.....	17
	1.2.5.1 Viabilità	17
1.3	EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA	20
1.4	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DELLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	20
2	PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	21
2.1	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	21
2.2	DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	21
2.3	DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	22
2.4	PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI CON CLASSIFICAZIONE ACUSTICA INCOMPATIBILE E PIANI DI RISANAMENTO	22
2.5	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	23
2.6	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	23

1 PRINCIPI GENERALI

1.1 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1.1 Premessa

La legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” si propone tra gli obiettivi l’integrazione degli aspetti di tutela ambientale degli strumenti urbanistici pianificatori e il rilancio del ruolo dei comuni quali soggetti preposti nell’azione per la tutela dall’inquinamento acustico nella gestione delle politiche ambientali.

Il coordinamento tra gli strumenti urbanistici è infatti previsto nell’articolato “provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore (art.2,comma 5)” dove per la prima volta si auspica “l’integrazione tra i piani di trasporto urbani ed extraurbani, i piani urbani del traffico, la pianificazione del traffico stradale ferroviario ed aeroportuale e gli stessi strumenti di pianificazione urbanistica”.

Anche nelle competenze attribuite dalla Legge Quadro ai comuni (Competenze dei comuni – Art.6; Piani di risanamento acustico – Art.7; Disposizioni in materia di impatto acustico – Art.8; Ordinanze contingibili e urgenti – Art.9; Controlli – Art.14) emerge la piena responsabilità dei comuni sul controllo tecnico amministrativo.

Appare quindi evidente, diversamente da quanto contenuto in altre leggi ambientali, come i comuni in questo quadro normativo vengano posti al centro delle azioni per la tutela dell’inquinamento acustico e nella gestione delle politiche ambientali.

La normativa statale con la legge n. 447/1995, superando il vecchio concetto di “Classificazione acustica” del DPCM 1.3.1991 di premessa per i Piani di Risanamento Acustico, si caratterizza come strumento attivo di gestione del territorio e delle attività che su di esso si esplicano, avendo come conseguenza la revisione dei regolamenti locali e fornendo indicazioni a supporto degli altri strumenti urbanistici.

Scopi della Classificazione acustica sono quelli di permettere una chiara individuazione territoriale dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a ogni ambito territoriale analizzato, di consentire valutazioni connesse con il controllo degli organi competenti e definire gli obiettivi di risanamento dell’esistente e di prevenzione per il nuovo.

Quest’ultimo obiettivo, rappresenta in prospettiva l’aspetto più qualificante della classificazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento all’interno di un quadro ben più allargato di pianificazione integrata dal quale non è più possibile prescindere.

In sintesi la classificazione acustica del territorio può considerarsi il perno attorno al quale ruota tutta l’attività di prevenzione e di risanamento nei confronti dell’inquinamento acustico, nonché, più in generale di riqualificazione del territorio urbano.

Un ulteriore elemento di qualificazione ambientale che va a completamento di tali prescrizioni, è l’obbligo di produrre in sede di istruttoria dei progetti una valutazione previsionale del clima acustico relativamente alla area interessata dalla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nonché di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti ed eliporti, ferrovie, autostrade e strade appartenenti alle categorie B ed E del Nuovo Codice della Strada, circoli privati e pubblici, esercizi pubblici e attività produttive, in cui siano installati macchinari o impianti rumorosi: adempimento nel quale, a secondo della natura dell’intervento, il comune può avere sia la funzione di estensore che quella di controllore.

Questa attività preventiva rappresenta quindi, il riscontro immediato sull'efficacia operativa degli indirizzi di tutela ambientale applicata agli strumenti di pianificazione e trova una idonea collocazione nell'iter procedimentale delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Scopo delle presenti Norme Tecniche di Attuazione è quello di coordinare e rendere attuativa l'azione amministrativa del Comune di Arconate, alla luce delle finalità previste dalla Legge Quadro, dalla Legge Regionale e dalle Linee Guida della Regione Lombardia al fine di potere rendere efficaci tutte le prescrizioni necessarie per l'adeguamento dei regolamenti locali, e l'avvio delle successive attività di controllo e di redazione dei Piani di Risanamento.

1.1.2 Definizioni.

Ai fini delle presenti Norme Tecniche si definisce:

- a) *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- b) *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 195/2006, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- c) *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- d) *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse
- e) *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
- f) *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

I valori limite di immissione sono distinti in:

- 1) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 - 2) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo.
- g) *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente
 - h) *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95
 - i) *Livello di pressione sonora L_p [dB]*: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB); tale valore è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

- j) *Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq, T}$ [dB] (o L_{eq} [dB]):* livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{eq, T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora, p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard, T è l'intervallo di tempo di integrazione.

- k) *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' $L_{Aeq, T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)]:* livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{Aeq, T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651), p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard, T è l'intervallo di tempo di integrazione.

- l) *Livello percentile LN [dB o dB(A)]:* livello di pressione sonora che è superato per l' N per cento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90% del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (in tal caso l'unità di misura è il dB(A))
- m) *Livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA [dB(A)]:* parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'allegato A del D.M. 31 ottobre 1997
- n) *Livello di rumore residuo L_r [dB(A)]:* livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti
- o) *Livello di rumore ambientale L_a [dB(A)]:* livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti
- p) *Livello differenziale di rumore:* differenza tra il livello di rumore ambientale (L_a) e quello del rumore residuo (L_r) come precedentemente definiti
- q) *Rumore con componenti impulsive:* emissione sonora nella quale siano presenti eventi sonori aventi le seguenti caratteristiche:
- 1) l'evento è ripetitivo, ovvero quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno

- 2) la differenza tra $L_{A_{lmax}}$ (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "impulse") ed $L_{A_{Smax}}$ (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "slow") è superiore a 6 dB(A)
 - 3) la durata dell'evento a -10 dB(A) dal valore $L_{A_{Fmax}}$ (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "fast") è inferiore a 1 s
- r) *Rumore con componenti tonali*: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti in cui il livello minimo di una banda misurato con costante di tempo "fast" supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB; l'analisi spettrale viene effettuata per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz; la componente tonale viene penalizzata, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998, se questa tocca un'isofonica (norma ISO 226) uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro
 - s) *Rumore con componenti tonali in bassa frequenza*: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti tonali (come precedentemente definito) nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz
 - t) *Tempo di riferimento T_r* : parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il tempo di riferimento diurno e notturno; il tempo di riferimento diurno è compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno è compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00
 - u) *Tempo di osservazione T_o* : periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
 - v) *Tempo di misura T_m* : periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

1.1.3 Quadro normativo di riferimento.

I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono:

- ✓ D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- ✓ D.LGS n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della strada”;
- ✓ D.P.R. del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- ✓ Legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- ✓ D.M. 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- ✓ D.P.C.M. 18 settembre 1997 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”;
- ✓ D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- ✓ D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- ✓ D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- ✓ D.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica”;
- ✓ D.P.R. 18 novembre 1998 “Regolamento recante norma di esecuzione dell’articolo 11 della 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- ✓ Deliberazione della giunta regionale del 25 giugno 1993 n. 5/37724 “Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”;
- ✓ Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 della Regione Lombardia “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ Deliberazione della giunta regionale del 2 luglio 2002 n. 7/9776 “Criteri tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale”;
- ✓ D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
- ✓ D.P.R. del 10 febbraio 2010 n. 8/11349 “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (L.R. 13/01) – Integrazione della DGR 12/07/2002 n. 7/9776”;

Tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti citati all’interno delle presenti norme tecniche si intendono recepiti integralmente con le successive modifiche e integrazioni alla data di adozione della zonizzazione acustica e si intendono recepiti nelle loro modifiche non sostanziali.

1.1.4 Competenze del comune nella prevenzione dell'inquinamento acustico

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di agibilità ed esercizio all'attività lavorativa;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - 1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
 - 4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, il Comune si può avvalere delle strutture della Agenzia Regionale per l'Ambiente.

1.1.5 Elaborati costitutivi e principi interpretativi

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale si compone di:

- elaborato: relazione tecnica
- elaborato: norme tecniche di attuazione
- tavola: classificazione acustica del territorio comunale

La disciplina della classificazione acustica del territorio comunale è dettata dall'insieme delle previsioni di testo e di quelle grafiche contenute negli elaborati di piano sopraccitati.

1.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.2.1 Finalità

La Classificazione Acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (Legge n. 447/95), in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Classificazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

1.2.2 Articolazione in zone omogenee

Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del territorio comunale - del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" riportata di seguito:

Classe I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV - Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V - Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI - Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5000.

In caso di dubbi interpretativi o eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano di Governo del Territorio.

Per le cartografie si utilizza la seguente legenda:

Tipo di area	Colore	Tipo di tratteggio
Classe I	Grigio	Punti piccoli, bassa densità
Classe II	Verde	Punti grossi, alta densità
Classe III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
Classe IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
Classe V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
Classe VI	Blu	Linee verticali, bassa densità

Ai fini della zonizzazione si è seguito il criterio basilare che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti che differiscano più di 5 dB(A). Allo scopo di rispettare questo criterio, possono essere individuate ove necessario delle “fasce di transizione” interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e i cui contenuti non corrispondono necessariamente alla descrizione delle classi della tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate a seconda dei casi specifici sono state inserite, con i criteri di cui sotto, una o più fasce di transizione e ad ognuna di tali fasce è stata attribuita una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico.

1.2.3 Limiti acustici

In applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i tempi di riferimento diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

*Valori limite di emissione (Leq in dB(A))
Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione (Leq in dB(A))
Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

1.2.3.1 Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.

I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e sono di 5 dB(A) per il tempo di riferimento diurno e di 3 dB(A) per il tempo di riferimento notturno.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i limiti differenziali non si applicano:

- nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
- se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e
 - il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, vengono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale anche gli impianti a ciclo produttivo continuo, così come definiti dall'articolo 2 dello stesso decreto, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

*Valori di qualità (Leq in dB(A))
Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori di attenzione (Leq in dB(A))
Art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture stradali.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

1.2.4 Attività temporanee

Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore. Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali feste popolari, luna park, ecc., le fiere e i mercati, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

Tutte le attività temporanee di cui sopra debbono conseguire, prima della loro attivazione, specifica Autorizzazione del Sindaco o funzionario preposto, ai sensi dell'art. 6 comma "h" della Legge n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 "Norme in materia di inquinamento acustico".

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee, anche in deroga ai limiti fissati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà, devono presentare istanza al protocollo comunale, la stessa verrà valutata a cura dello Sportello Unico Attività Produttive comunale. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione dell'attività;
- c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misurazioni); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
- e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
- f) la previsione dei livelli raggiunti presso i recettori prossimi;
- g) l'entità del superamento dei limiti di zona e differenziale;
- h) i limiti, richiesti in deroga, che verranno rispettati;
- i) gli orari di attività;
- j) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- k) pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e dei recettori.

I dati dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge n. 447/1995). All'istanza deve essere allegata attestazione di versamento delle spese di istruttoria come determinate con apposito atto di Deliberazione di Giunta Comunale. La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa al protocollo comunale, la stessa verrà poi valutata a cura dello Sportello Unico Attività Produttive comunale per il rilascio del nulla-osta il quale valuterà la documentazione secondo le modalità di cui all'art 3.2 punto

Il Sindaco o funzionario preposto, verificato, anche tramite la competente A.S.L. o l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che siano rispettate le altre condizioni di legge e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere

meno rumorosa possibile l'attività, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee anche in deroga ai limiti previsti, imponendo tuttavia specifiche limitazioni attinenti gli orari di svolgimento delle attività.

L'autorizzazione in deroga, salvo in casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Sindaco o funzionario preposto, non potrà essere rilasciata per attività che implicino emissioni sonore superiori a quelli fissati dalla classe V: 65 dB(A) durante il tempo di riferimento diurno e 55 dB(A) durante il tempo di riferimento notturno. Il limite di emissione sonora stabilito nell'autorizzazione alle attività in deroga si intende fissato a 1 metro dalla facciata di eventuali ricettori sensibili presenti nelle vicinanze, a meno di diversa indicazione da parte del Sindaco.

Lo Sportello Unico Attività Produttive comunale potrà prevedere e/o successivamente richiedere che il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione in deroga proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, Legge n. 447/1995) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica dell'attività temporanea, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate allo Sportello Unico Attività Produttive e tenute disponibili presso il sito ove è gestita l'attività per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (T_m) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.

Copie dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

1.2.4.1 *Attività tacitamente autorizzate*

Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga:

- le manutenzioni diurna all'interno di edifici della durata non superiore a giorni 10 lavorativi, con l'esclusione dei lavori che comportino demolizione di murature e piastrellature ed in generale tutte le attività che comportano l'uso di macchinari particolarmente rumorosi (mazza, martelli demolitori e simili).
- tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali, ad esempio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite nei giorni feriali (da lunedì a sabato) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
- lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili di durata non superiore alle 8 ore quali spurgo di pozzi neri o interventi di emergenza con macchine operatrici. Detti interventi classificati inderogabili e d'urgenza non saranno tenuti al rispetto del solo periodo diurno ma rientreranno nell'applicazione del presente regolamento non appena terminata l'emergenza;
- le attività di taglio dell'erba, manutenzione siepi e similari con macchinari a motore endotermico, o altro tipo di motore con potenza sonora superiore a 80 dB(A), sono consentite nei giorni feriali (da lunedì a sabato) dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18;
- manifestazioni quali comizi politici e sindacali purché con diffusione sonora di solo parlato, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose che terminino entro le ore 23,00;

1.2.4.2 *Cantieri edili*

Le attività dei cantieri edili ed affini in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge n. 447/1995 dovranno svolgersi tra le ore 07,00 e le ore 20,00 dei giorni feriali. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza.

Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria. L'attività è autorizzata dalle 08,30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19,00.

1.2.4.3 *Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e simili*

Ricadono in quest'articolo le emissioni sonore provenienti da strutture temporanee quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, ecc.

L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità previste dalle presenti Norme.

1.2.4.4 *Manifestazioni popolari*

Ricadono in quest'articolo le manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali e simili dotate di impianti che emettono rumore.

L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità ed alle condizioni di cui ai precedenti articoli; restano autorizzate in deroga qualsiasi manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale.

1.2.4.5 Fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici ed affini

Manifestazioni di carattere pirotecnico ed affine a carattere pubblico e privato sono soggette a richiesta di autorizzazione in deroga secondo le modalità previste dalle presenti Norme nella fascia oraria dalle 21.00 fino alle 24.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio, e nella fascia oraria dalle 19.00 fino alle 23.00 negli altri mesi. La durata della manifestazione non potrà essere superiore a 45 minuti.

1.2.5 Zone particolari

1.2.5.1 Viabilità

Le emissioni di rumore dovuto ad infrastrutture stradali sono regolamentate dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada", le strade sono classificate come segue:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 istituisce delle fasce di rispetto per le infrastrutture stradali all'interno delle quali, rispetto al rumore prodotto dal traffico, vigono limiti di immissione diversi rispetto a quelli previsti dalla zonizzazione acustica. Le altre sorgenti di rumore, anche all'interno di queste fasce di rispetto, restano disciplinate dalla zonizzazione acustica del territorio.

Le dimensioni delle fasce di rispetto e i limiti vigenti per le strade di nuova realizzazione sono riassunti nella seguente tabella.

Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati In tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Le dimensioni delle fasce di rispetto e i limiti vigenti per le strade esistenti sono riassunti nella seguente tabella.

Strade esistenti

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

1.3 EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA

L'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Arconate i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", e dai relativi decreti di attuazione.

A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al Piano di Governo del Territorio e relativi strumenti attuativi, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici generali in essere.

1.4 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DELLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

La Classificazione Acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle variazioni degli strumenti urbanistici del Comune perseguendo l'obiettivo del miglioramento del clima acustico.

Dette revisioni si devono inoltre adottare in considerazione a modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana ed extraurbana principale, riscontrate o previste, oppure modifiche nella composizione degli stessi o nel caso di nuove linee di trasporto pubblico.

Nel caso di approvazioni di varianti parziali al Piano di Governo del Territorio la Classificazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Classificazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

2 PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

2.1 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti imposti dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2.2 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande di titolo abilitativo e/o agibilità e/o per l'esercizio di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico in cui si verifichi il rispetto dei valori dei limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la medesima documentazione deve riportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/95, le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta. L'ufficio tecnico potrà avvalersi per il rilascio dell'approvazione di competenza del supporto tecnico

dell'A.R.P.A., o di un proprio consulente di comprovata capacità tecnica ed idoneità professionale.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/8313 dell'8 marzo 2002 oppure può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

2.3 DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95.

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/8313 dell'8 marzo 2002.

2.4 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI CON CLASSIFICAZIONE ACUSTICA INCOMPATIBILE E PIANI DI RISANAMENTO

La normativa sull'inquinamento acustica nazionale e regionale (art. 4 comma 1, lettera a della legge 447/95 e L.R. 10 agosto 2001 n. 13 art. 2 comma 3 lett. b) vieta l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiore a 5 dB, anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

La stessa normativa prevede che nel caso in cui ci si trovi in presenza di ambiti già urbanizzati per cui non è possibile rispettare tale condizione vanno previsti piani di risanamento acustico. Va comunque ricordato lo spirito di salvaguardia della legge verso le zone a maggiore sensibilità acustica per cui in presenza di scostamento maggiori di 5 dB la zona di classe maggiore dovrà predisporre interventi di protezione o bonifica acustica.

I titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di Arconate sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

Qualora sia presente l'accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiore a 5 dB, o qualora i titolari di sorgenti di rumore fisse non siano in grado di adeguarsi ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica nel termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva, devono essere presentati entro lo stesso termine piani di risanamento acustico, comprendenti:

- l'elenco degli interventi di risanamento previsti;
- una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, comprendente la valutazione del clima acustico esistente e la valutazione previsionale di impatto acustico al termine degli interventi previsti;
- le modalità ed i tempi di realizzazione.

L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere realizzato entro trenta mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco, previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Per le sorgenti mobili, in caso di superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica, il Comune, in coordinamento con lo strumento urbanistico e con l'eventuale Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, individua le aree in cui attuare dei piani di risanamento, definisce gli interventi necessari con le relative priorità ed i soggetti competenti, ed effettua una stima dei costi e dei tempi di realizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95.

2.5 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della Legge 447/95.

2.6 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della Legge 447/95, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco o funzionario preposto ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,92 ad Euro 10.329,14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della Legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione indicati nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57. Sono escluse le infrastrutture stradali.

In caso di mancata presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico o di valutazione previsionale del clima acustico, nei casi previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, il Sindaco o funzionario preposto provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura amministrativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 ad Euro 10.329,14, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Ferma restando l'applicazione dei punti precedenti, ai sensi della L.R. 10 agosto 2001 n. 13 art. 16 comma 1, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 258,23 ad Euro 516,46.

La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale e di competenza della Polizia Locale.